

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1441
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (2492);	
DELCROIX e CAROLEO: Disposizioni a favore delle famiglie numerose. (1531);	
COLITTO: Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie e tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (2597) .	1441
PRESIDENTE	1441, 1442, 1443, 1446, 1447, 1448
DELCROIX	1442, 1445, 1448
BERRY, <i>Relatore</i>	1442, 1443, 1444, 1447, 1448
SCHIAVETTI	1442, 1443, 1445, 1447
RUSSO	1443, 1446
QUINTIERI	1443, 1444, 1446, 1447, 1448
GIANQUINTO	1443, 1447
JACOMETTI	1443, 1445, 1446
BOZZI	1443, 1444, 1446, 1448
VIVIANI LUCIANA	1443, 1445, 1446, 1447, 1448
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1444, 1445
LUCIFREDI	1445, 1446
AGRIMI	1446, 1447
TESAURO	1448

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pertini, Avanzini, De Francesco e Manzini, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Tolloy, Quintieri, Colognatti e Tesauro.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (2492); dei deputati Delcroix e Caroleo: Disposizioni a favore delle famiglie numerose. (1531) e del deputato Colitto: Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie e tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (2597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose »; dei deputati Delcroix e Caroleo: « Disposizioni a favore delle fami-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

glie numerose » e del deputato Colitto: « Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie e tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali ».

Ricordo che siamo ancora in sede di discussione generale, avendo dato mandato al Relatore di concordare con il Governo e con l'onorevole Quintieri le modifiche al testo base cioè alla proposta di legge presentata, appunto, dagli onorevoli Quintieri ed altri.

DELCROIX. Prima di entrare nel merito della discussione, vorrei chiedere se Governo e la Commissione abbiano o meno intenzione di mandare avanti queste proposte di legge.

Il Comitato ristretto doveva riunirsi, ma non mi risulta che ciò sia avvenuto ed intanto il tempo passa! La proposta che porta il mio nome è di 3 anni fa, quella dell'onorevole Quintieri lo è di un anno... Che cosa si aspetta?

Se i colleghi dell'estrema sinistra pensano che si abbia intenzione di ritornare alla vecchia politica demografica, credo siano in errore: ma, anche se lo fossero, io non me ne scandalizzerei. Qui si tratta soltanto di applicare una disposizione della Costituzione e di correggere delle norme di legge, tuttora in vigore, che sono diventate anacronistiche rispetto alla legislazione vigente.

BERRY, *Relatore*. Desidero ricordare a me stesso, all'onorevole Delcroix ed ai componenti la Commissione che abbiamo già esaminato il problema dell'abbinamento delle proposte di legge e la Commissione ritenne che fosse opportuno prendere come base di discussione la proposta degli onorevoli Quintieri ed altri.

Non v'è stata alcuna parzialità in questa scelta dettata solo dal fatto che la proposta Quintieri è più organica di quella del deputato Delcroix: quest'ultima, infatti, contiene disposizioni di carattere troppo generico, alcune incertezze nei richiami di altre leggi, eccessiva estensione delle provvidenze.

DELCROIX. Su questo ultimo punto sono d'accordo.

BERRY, *Relatore*. Nel corso dell'esame del testo Quintieri saranno inserite, sotto forma di emendamenti, quelle disposizioni contenute nella proposta Delcroix che la Commissione riterrà di accettare.

SCHIAVETTI. Ho partecipato ad una breve riunione fra un ristrettissimo gruppo di colleghi per cercare di esaminare i punti di dissenso apparsi nella precedente discussione e fissare i punti in cui vi fosse accordo.

Premesso che noi siamo contrari alla continuazione della politica demografica in ge-

nere, dichiaro che noi siamo nettamente contrari alla riserva, nei pubblici concorsi, di una quota di posti per gli appartenenti a famiglia numerosa, in quanto ciò torna a danno della pubblica amministrazione, dove verrebbero preferiti, non certo a parità di merito, persone il cui unico titolo sarebbe quello di essere membri di famiglia numerosa.

Per il resto, salvo dettagli, ci pare che la proposta di legge contenga delle provvidenze che possono essere adottate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

ART. 1.

« Le disposizioni della legge 20 marzo 1940, n. 233, sono modificate come segue:

Le parole: « socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose », contenute nel capo primo sono sostituite dalle parole: « capo di famiglia, che abbia non meno di sette figli viventi, computati fra essi i figli caduti in guerra o per causa di lavoro »;

Le parole: « di gruppo A e B » contenute nel 1° comma dell'articolo 1 sono soppresse ».

Alle parole « salariati non di ruolo », contenute nel primo comma dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: « compresi gli operai giornalieri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

BERRY, *Relatore*. Nella discussione della scorsa seduta, l'eccezione in merito alla abrogazione della vecchia legge sulle famiglie numerose ha impressionato non poco i colleghi di questa Commissione. Ora, il diritto italiano non conosce la decadenza delle leggi per desuetudine, e la stessa Costituzione chiaramente dispone che le leggi vengono abrogate soltanto da leggi posteriori. Ciò premesso, è evidente che, quanto sosteneva l'onorevole Schiavetti, non risponde completamente al vero. La legge del 1940 è in vigore a tutti gli effetti ed esisterà fino a che il Parlamento non avrà approvato una nuova legge che l'abroghi.

Con la proposta in esame noi non rivoluzioniamo l'ordinamento giuridico per le famiglie numerose stabilito dalla legge 1940. Il comma secondo dell'articolo 1 del testo Quintieri, però, mi sembra superfluo, perché la dizione: « socio di diritto della unione fascista » è stata già soppresa col decreto legislativo del 1945.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Propongo, quindi, la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

RUSSO. Sarebbe più semplice far riferimento al citato decreto, aggiungendo, nel primo comma, le parole « modificata con decreto 29 marzo 1945, n. 267 ».

PRESIDENTE. Non posso non manifestare la mia sorpresa nel constatare che, su un testo concordato, lo stesso Relatore proponga emendamenti già fin dal primo articolo.

SCHIAVETTI. Onorevole Presidente, vi sono anche altri contrasti ben più sostanziali! Ritengo necessaria una più accurata e meditata rielaborazione di questo testo, che modifica tante disposizioni precedenti che non abbiamo a portata di mano, per esaminarle di volta in volta.

QUINTIERI. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, non abbiamo ritenuto di riportare in un solo testo le disposizioni contenute in un miriade di leggi. Ci siamo, invece, limitati a rielaborare le disposizioni principali. Chiedo che la discussione continui, perché il provvedimento è all'ordine del giorno da ben 20 sedute!

SCHIAVETTI. Una discussione seria potrebbe avvenire soltanto avendo sott'occhio tutte le disposizioni che stiamo per modificare.

QUINTIERI. Le divergenze esistono soltanto sul primo articolo e quindi pregherei di proseguire cercando di superarle.

SCHIAVETTI. Ma non abbiamo davanti a noi i testi precedenti! Già il terzo comma si riferisce alla « quota parte » da riservare, leggendo il comma, nessuno se ne rende conto, ma la stesura è molto insidiosa.

GIANQUINTO. Si può sapere, ad esempio, perché si propone la soppressione delle parole « di gruppo A e B »?

BERRY, *Relatore*. Perché il testo che stiamo per modificare prevede le riserve per i gruppi A e B delle carriere dello Stato, gruppi che non esistono più, in quanto sostituiti, con il nuovo Statuto, dalle carriere direttiva e di concetto. Inoltre, nell'intendimento del proponente e del Relatore, si vuol fare la riserva di posti non soltanto per queste due carriere ma anche per gli impiegati ausiliari.

GIANQUINTO. Quindi, si estende la portata della vecchia norma contenuta nella legge del 1940...

SCHIAVETTI. Prima di estendere, dobbiamo deliberare se mantenere o meno queste agevolazioni.

PRESIDENTE. Il principio lo abbiamo approvato nel deliberare il passaggio agli articoli.

JACOMETTI. Nell'ultima nostra riunione, il dubbio che provocò la sospensione della seduta non fu tanto, come ha detto poc'anzi il Relatore, se la legge del 1940 fosse o meno ancora in vigore, quanto se fosse tutt'ora operante. Infatti, era sorto il dubbio che fosse caduta in desuetudine, dato che molti bandi di concorso non vi hanno più fatto riferimento. Ora, non soltanto si ripristina una disposizione caduta in desuetudine ma se ne allarga, e come, il campo di applicazione!

Dal canto nostro, lo ripetiamo, possiamo anche approvare le nuove disposizioni, ma a patto che le preferenze nella assunzione al lavoro degli appartenenti a famiglia numerosa siano valutate solo in caso di parità di merito.

BERRY, *Relatore*. Preciso che la disposizione riguarda solo i capi famiglia e non anche i componenti di essa.

BOZZI. Se la disposizione riguarda solo i capi di famiglia numerosa, penso che essa non troverà facile applicazione. Per i concorsi di gruppo A, per esempio, il limite massimo di età è fissato a 32 anni: mi sembra un po' difficile trovare un capo famiglia di quell'età che abbia già 7 figli a carico.

BERRY, *Relatore*. Debbo dare alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, anche se la preferenza non è data a parità di merito, essa è concessa soltanto a coloro che abbiano raggiunto l'idoneità nel concorso.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Bozzi, circa la difficile applicazione della disposizione nei riguardi dei capi di famiglie numerose, debbo dire che su questo punto abbiamo soltanto riportato le disposizioni della legge del 1940. Del resto, ho proposto la soppressione del comma.

VIVIANI LUCIANA. Prima di passare alla votazione di quest'articolo debbo ribadire le riserve del mio gruppo, secondo quanto precisato, in principio di seduta, all'onorevole Schiavetti, circa la questione della « quota parte » contenuta nell'articolo 6 della vecchia legge, ma che nel presente progetto non trova alcun riferimento. Evidentemente, se vogliamo modificare questo punto è necessario un emendamento. Noi, in sostanza, desideriamo inserire il concetto che la preferenza va data al componente di famiglia numerosa quando si verifichi fra due o più candidati parità di merito.

Il nostro emendamento, è il seguente: « A parità di merito, sono preferiti, fino a un decimo dei posti, i candidati, ecc. ».

JACOMETTI. Io non lascerei nemmeno il decimo dei posti. Pensate a un concorso per

30 posti si debbono lasciare ben 3 posti a disposizione!

QUINTIERI. Noi non accettiamo questo concetto. Non solo la Costituzione parla di provvidenze in favore delle famiglie numerose ma noi non possiamo modificare delle disposizioni tuttora vigenti riducendone la portata o annullandone i benefici.

BERRY, *Relatore*. Un emendamento del genere non lo respingo, anche se non condivido il punto di vista degli oppositori.

Debbo, comunque, ribadire che la riserva d'un decimo dei posti non è eccessiva, considerando anche che si tratta sempre di candidati che hanno ottenuto l'idoneità. Questo concetto, del resto, è stato per altre occasioni accettato anche dall'opposizione e inserito in varie leggi.

BOZZI. So bene che l'attuale legislazione è quella che è, però è evidente che noi oggi vogliamo estenderne e ampliarne i benefici. La mia sola preoccupazione è che, attraverso una serie di disposizioni di questo tipo, determiniamo un evidente peggioramento delle qualità dell'apparato amministrativo.

La preoccupazione espressa poco fa, relativa al limite di età — troppo basso perché le disposizioni possano trovare facile applicazione — vien meno a causa del fatto che l'articolo 2 sposta il limite di età a 39 anni. Ora, immettere nelle Amministrazioni dello Stato elementi così anziani non mi sembra molto prudente. Chi fa un concorso a quell'età, evidentemente ha fallito altrove, e ciò sta a dimostrare per lo meno scarsa attitudine. Senza contare che colui che viene immesso nella amministrazione a 39 anni sa benissimo che non potrà mai far carriera. Per giunta, si tratterà sempre non di vincitori di concorso, ma soltanto di idonei. Allora, vuol dire che noi intendiamo respingere i giovani e i migliori per far posto a questi — non per ragione dei 7 figli — falliti della vita.

Io penso che, come Commissione Interni, noi dobbiamo cercare di migliorare l'Amministrazione, non di peggiorarla; dev'essere, anzi, una nostra preoccupazione.

In questo momento non faccio proposte; ritengo, tuttavia, che, sotto un profilo logico, una riserva di posti si possa ammettere per le carriere esecutive, dove il semplice possesso dell'idoneità non guasta l'Amministrazione; ma lo stesso principio non possiamo accettarlo per le carriere direttiva e di concetto, che costituiscono veramente i quadri dell'Amministrazione. Per lo meno, avrei molte riserve. Penso che si potrebbe fare almeno una distinzione: inserire, cioè, il concetto della parità

di merito quando ci si riferisce alle carriere di gruppo A e di gruppo B.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche se non conosco bene i precedenti, mi pare che la questione sia abbastanza semplice. Si tratta di vedere se la legge 20 marzo 1940, n. 233, che all'articolo 1 fa riserva di posti in una certa percentuale, vada, oggi, ripresa in considerazione.

Io penso che, essendo noi qui in sede legislativa, si possa anche prescindere dal constatare se questa legge sia o meno in vigore. È il legislatore che, in questo momento, sta dettando delle norme.

Veniamo, poi, all'essenza del problema. L'articolo 5 del testo unico sui dipendenti dello Stato ha due commi in merito a questa materia. Al primo comma dice: « Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto, le riserve di posti derivanti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso ».

È chiaro che questo comma prevede già l'esistenza di norme speciali che stabiliscono delle riserve per determinate categorie. Quindi, il problema qui non è stato sollevato, perché resta sempre la domanda se la legge del 1940 sia o no in vigore.

L'altro aspetto, quello della parità di merito, (perché qui abbiamo due cose diverse — l'uno, della riserva, e questo, della preferenza —), è stato già risolto dal legislatore, ed è inutile, adesso, interessarsi di esso. È risolto, appunto, al punto 19) dello stesso articolo 5, ove, alla fine di una lunga serie che inizia con la frase « Ai concorsi per l'ammissione... sono preferiti, a parità di merito », aggiunge anche « i coniugati, con riguardo al numero dei figli ».

Messa, così, da parte questa questione, che è stata già decisa dal legislatore, resta l'altra, quella della riserva dei posti.

Una norma generale prevede non più della metà, per tutte le riserve derivanti da leggi speciali. Evidentemente, in questo computo devono essere comprese anche le riserve stabilite con la legge del 1940. Complessivamente, insomma, in un concorso non possono essere riservati posti in numero superiore alla metà di quelli messi a concorso. Mi sembra evidente che non possono essere esclusi i benefici previsti per i capi di famiglia numerosa.

È stata manifestata una preoccupazione per lo scadimento del valore dei funzionari? È una preoccupazione che non ha ragion d'essere, perché si tratterà, pur sempre, di can-

didati che avranno superato l'esame ed anche se non vincitori del concorso, saranno sempre candidati idonei.

Ma poi, perché uguale preoccupazione non si è avuta quando identiche agevolazioni sono state disposte per altre categorie? Per i combattenti...

JACOMETTI. Si trattava di casi ben diversi: altro è aver dato qualcosa combattendo, altro è aver dato dei figli!

SCHIAVETTI. È una questione morale!

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Voi dite che nel caso dei combattenti si tratta di una questione morale, ed io aggiungo anche civile. Però, dico anche che, nel caso dei padri di famiglia, vi è alla base una ragione economica, che si traduce in evidenti principi di una profonda ragione morale e civile, per cui ritengo che le due posizioni si equivalgono.

SHIAVETTI. Nient'affatto. D'accordo per i combattenti, ma non per i padri di famiglie numerose.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ma se voi affermate tanto recisamente questo vostro punto di vista, io mi domando per quale motivo il deputato Viviani Luciana è stato indotto a proporre l'emendamento che ha dato origine a questa discussione?

DELCROIX. Esiste una legge che riserva un decimo dei posti ai capi di famiglie numerose: dobbiamo decidere se mantenere o no questa agevolazione. L'estrema sinistra se la sente di prendere una decisione in senso negativo, assumendosene la piena responsabilità? Mi pare che il Ministro Zotta abbia dato sufficienti chiarimenti perché si debba tornarci sopra.

VIVIANI LUCIANA. Dalle parole del Ministro Zotta, la nostra preoccupazione risulta ancora più fondata. Per questo motivo, a meno che il Ministro non voglia accettare il concetto della parità di merito, noi insistiamo sull'emendamento.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ma la questione è già risolta, perché il concetto della parità di merito è chiaramente contenuto nell'articolo 5 di cui ho dato dianzi lettura: « Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito... » e segue un lungo elenco di categorie preferenziali, che termina, al numero 19, con « i coniugati con riguardo al numero dei figli ». Della riserva, poi, parla il primo comma. Quando si è redatto il disegno di legge, non si è voluto fare una enumerazione di tutti i casi di riserva: si è rinviato alla legislazione vigente e, come innovazione, abbiamo stabi-

lito soltanto che le riserve stabilite con leggi speciali non possono superare la metà dei posti messi a concorso.

VIVIANI LUCIANA. Noi manteniamo l'emendamento perché, per quanto riguarda i capi di famiglie numerose, non è prevista la preferenza a parità di merito.

LUCIFREDI. Avrei preferito non parlare, ma desidero dire chiaramente il mio pensiero in proposito.

Confesso di non essere rimasto molto convinto della dimostrazione data circa l'esistenza della disposizione di legge di cui si tratta. Si è parlato di desuetudine e di mancata applicazione, ma l'una non è ammessa e l'altra mi trova molto dubbioso, perché sembra difficile che neppure uno dei tanti interessati abbia mai pensato di rivolgersi al Consiglio di Stato per fare applicare a proprio favore una disposizione che eventualmente fosse stata disattesa.

Per questi motivi, se una votazione avverrà, dichiaro fin d'ora che mi asterrò perché non vorrei sopprimere una norma già esistente, né vorrei istituire un privilegio nuovo, che oggi non esiste e per il quale non trovo una giustificazione, in quanto non ritengo di poter condividere l'assimilazione di questa categoria ad altre.

Questo, per quanto riguarda la riserva dei posti.

Per quanto si riferisce, poi, alla preferenza in casi di parità di merito, sono favorevole; trovo assurda, però, una votazione su una norma che è già contenuta nel testo unico, sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato come poc'anzi ci ha fatto rilevare il rappresentante del Governo.

Comunque, se una votazione dev'essere fatta, che i termini della proposta siano chiari, per evitare false o equivocate interpretazioni.

VIVIANI LUCIANA. Qui c'è soltanto un dubbio. Il Ministro Zotta ha parlato di due disposizioni: una riguarda, sì, la parità di merito, ma c'è l'altra che parla di una quota parte che, nel complesso delle disposizioni speciali, non può superare il 50 per cento dei posti. Ora, in questo secondo caso, il concetto di parità di merito non esiste!

LUCIFREDI. Riserva e parità di merito sono due concetti incompatibili. Quando c'è riserva di posti, il cinquecentesimo classificato può saltare al decimo posto della graduatoria. È evidente che non avrebbe senso l'introduzione del concetto di parità di merito in una norma particolare di riserva di posti.

JACOMETTI. Per i combattenti, i mutilati, gli invalidi, c'è riserva di posti o soltanto la preferenza a parità di merito?

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

LUCIFREDI. Vi sono stati concorsi riservati per loro, ma non c'è riserva di posti. La riserva c'è soltanto per i mutilati.

JACOMETTI. Ma ecco dove sorge l'equivoco; lo stesso equivoco che sorge per i padri di famiglia numerosa...

QUINTIERI. Altro è parlare di famiglia con 2 o 3 figli, altro è parlare di famiglia con 7-8 figli. Anche la Costituzione fa una distinzione. Ora, la nostra legge si riferisce a quelle famiglie veramente numerose, che sono composte da un certo numero di figli viventi, compresi coloro che sono morti per la patria. Questo è il problema.

Il riferimento ripreso dal testo unico degli impiegati dello Stato, cioè « i coniugati con riguardo al numero dei figli » è un concetto ben diverso da quello di padre di famiglia numerosa.

Pertanto, sostengo che l'emendamento proposto dalla onorevole Viviani è chiaro e perfetto dal punto di vista della tecnica legislativa e lo accetto.

BOZZI. L'emendamento Viviani è doppiamente limitativo perché, sia pure indirettamente e in forma non chiara, è soppressivo della riserva dei posti, inoltre, stabilendo il titolo di preferenza a parità di condizioni per il padre di famiglia numerosa, ci si riferisce a quel concetto di famiglia numerosa che ha ora indicato l'onorevole Quintieri, vale a dire ad una famiglia composta di almeno 7 figli, mentre la legge attuale non limita il titolo di preferenza ma lo estende a tutti. Quindi, è soppressivo della riserva e limitativo della preferenza attualmente esistente.

RUSSO. Bisogna che consideriamo innanzitutto quale è lo scopo di questo provvedimento in esame. È necessaria una particolare attenzione, perché stiamo legiferando in una materia straordinariamente delicata: non v'è, anzi, nulla di più delicato delle leggi riguardanti i concorsi, perché ogni beneficio accordato può tramutarsi in danno per altri concorrenti.

Lo scopo dei promotori di questo provvedimento non è, secondo la relazione dell'onorevole Berry e secondo i chiarimenti dell'onorevole Quintieri, quello di modificare l'attuale situazione e stabilire benefici non previsti oggi, ma semplicemente quello — e in questo convegno — che i benefici concessi per i concorsi alle carriere direttive e di concetto siano estesi anche ai concorsi per subalterni e salariati.

Se questo è lo scopo, perché non facilitiamo tutto dicendo semplicemente che quei determinati benefici concessi per i concorsi di

gruppo A e di gruppo B sono estesi ai concorsi per salariati e subalterni?

In questo caso, senza affrontare il problema della riserva di posti o meno, raggiungeremo lo scopo e potremo facilmente trovare tutti d'accordo.

VIVIANI LUCIANA. Poiché è evidente che le idee non sono chiare, faccio formale richiesta di rinvio della discussione.

JACOMETTI. D'accordo sul rinvio.

AGRIMI. Propongo di accantonare gli articoli 1 e 2 e di passare agli altri articoli, sui quali dovrebbe esserci l'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Viviani è d'accordo su questa proposta?

VIVIANI LUCIANA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Accantoniamo, pertanto, i primi due articoli e passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Neanche su quest'articolo vi sono osservazioni e, pertanto, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose che comprendano almeno sette membri conviventi.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti, che si rendono disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle Cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente da capi di famiglie numerose.

GIANQUINTO. Su quali basi saranno fissati i canoni di locazione?

QUINTIERI. Saranno pagati i fitti minimi.

GIANQUINTO. Con quest'assicurazione, voterò l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

« Le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 sono modificate come segue.

Le parole: « di disagiata condizione economica », contenute nel primo comma dell'articolo 16 sono soppresse.

Al predetto comma sono aggiunte le seguenti parole:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per l'imposta complementare ».

All'articolo 19 viene aggiunto il seguente comma

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

VIVIANI LUCIANA. Chiedo se con quest'articolo si voglia stabilire che i privilegi

saranno estesi anche alle famiglie numerose che non versano in disagiate condizioni economiche.

QUINTIERI. Con quest'articolo noi vogliamo eliminare la documentazione lunga ed onerosa richiesta dal Ministero della pubblica istruzione. Il terzo comma prescrive, che l'esonero ed il semiesonero sono concessi alle famiglie numerose il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare. Difatti, per dimostrare quanto sopra, è sufficiente un solo documento.

SCHIAVETTI. Non è possibile proseguire in questa discussione modificando una legge come quella citata del 9 agosto 1954, n. 645, se non ne conosciamo il testo dell'articolo 16. Quali sono i limiti di queste modificazioni?

BERRY, *Relatore*. Do lettura del testo dell'articolo 16: « ... ai giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che abbiano a carico non meno di 7 figli... »: non è esatta, quindi, l'ipotesi che si restringa.

AGRIMI. Propongo il seguente emendamento: « all'articolo 6 sopprimere la seconda parte del primo comma ».

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento proposto dal deputato Agrimi è soppresivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione un secondo emendamento Agrimi « al secondo comma dell'articolo 6 sostituire le parole: « al predetto comma », con le altre. « dopo il primo comma dell'articolo 16 », avvertendo che avendo la Commissione accolto il precedente emendamento Agrimi il secondo comma va inteso come primo.

(È approvato).

Pongo in votazione un emendamento proposto dal deputato Bozzi: al secondo comma dell'articolo 6 dopo le parole: « sono concessi », aggiungere le altre parole: « in ogni caso », avvertendo anche qui che il richiamato secondo comma è ora il primo dopo l'accoglimento dell'emendamento Agrimi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nella sua definitiva formulazione:

« Le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 sono modificate come segue:

Dopo il primo comma dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per l'imposta complementare ».

All'articolo 19 viene aggiunto il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del quale do lettura:

« Le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono modificate come segue.

Al secondo comma dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole « con particolare riguardo a quelli che appartengono a famiglia numerosa avente almeno cinque figli a carico ».

Dopo il primo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma « Il beneficio di cui al precedente comma è esteso anche agli studenti che appartengono a famiglia numerosa avente almeno cinque figli a carico e il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare ».

BERRY, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 2, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, richiamato in quest'articolo, è il seguente:

« Almeno la metà delle somme previste dal comma precedente dovrà essere impiegata per l'istituzione di borse di studio ecc. .. ».

VIVIANI LUCIANA. D'accordo.

TESAURO. È bene che tutti meditino la portata della modifica che si propone con quest'articolo 7.

A mio parere la formulazione è priva di senso giuridico, in quanto l'inciso « con particolare riguardo » non ha alcun valore in un atto legislativo. Inoltre, è una deviazione dai costanti principi della legislazione universitaria. Pregherei di abbandonare l'articolo. Comunque, faccio proposta di soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Il deputato Tesauro ha presentato il seguente emendamento soppressivo. « all'articolo 7 sopprimere il secondo comma ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Passiamo, allora, al terzo comma.

TESAURO. Non è possibile modificare con legge speciale una norma fondamentale dell'ordinamento universitario. In questo modo si va alla deriva e se si insiste chiedo che sia acquisito il parere del Ministro della pubblica istruzione; altrimenti sono costretto a chiedere la soppressione anche di questo comma.

QUINTIERI. Il parere favorevole del Ministro della pubblica istruzione c'è; penso che in questo caso l'onorevole Tesauro non abbia ben compreso il valore della norma.

BOZZI. Credo che, più che il parere del Ministro della pubblica istruzione, sarebbe necessario quello del Ministro delle finanze. Ho l'impressione che esista già, nella legislazione di carattere generale, una norma per cui, quando si è esenti dalla tassa per l'imposta complementare, non si paghino le tasse universitarie. È però un punto da accertare. Se le cose sono così come presumo, quest'articolo è inutile.

TESAURO. Mi costringete ad insistere sul mio emendamento soppressivo.

DELCROIX. Se esiste un parere del Ministero della pubblica istruzione, è evidente che esso si riferisce agli articoli che interessano quel dicastero. Propongo di rinviare il seguito della discussione ed esaminare, nella prossima seduta il parere del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Delcroix.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI